

Quaderni di AIDA

n. 7

TV, Internet e new trends
di diritti d'autore e connessi

Atti del convegno di Bologna
del 18 settembre 2001

organizzato da

Rai - Radiotelevisione Italiana e da AIDA

a cura di

Luigi Carlo Ubertazzi

Il rapporto tra Romania e UE in materia di Proprietà Intellettuale nel periodo che precede l'accesso

SOMMARIO: 1. La disciplina prevista in subjecta materia dall'Accordo europeo del 1 febbraio 1994. - 2. Gli obblighi imposti alla Romania dagli artt. 67 e 70 dell'Accordo. - 3. La trasposizione dell'*acquis communautaire* nell'ordinamento interno della Romania. - 4. Conseguenze per i giudici rumeni dell'asimmetria strutturale dei rapporti instaurati con l'Accordo europeo.

1. I rapporti tra Unione europea e Romania sono disciplinati dall'Accordo europeo che istituisce una associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte e la Romania dall'altra parte, sottoscritto a Bruxelles (oppure l'1 febbraio 1994 ed approvato congiuntamente, per quanto riguarda le Comunità, dal Consiglio e dalla Commissione il 19 dicembre dello stesso anno (1)). Gli impegni assunti dalla Romania con tale accordo sono poi stati specificati, scadenzati e gerarchizzati con l'inclusione della Romania a partire dal 1998 nel programma di Partenariato per l'adesione (2); inter alia, il Partenariato per l'adesione prevede l'adozione da parte della Romania (come degli altri Paesi candidati) di un National Program for the Adoption of the Acquis (NPAA) (3).

Sono tuttavia le previsioni dell'Accordo europeo a venire particolar-

(1) Decisione del Consiglio e della Commissione 94/907/CECA, CE, Euratom relativa alla conclusione dell'Accordo europeo tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Romania dall'altra parte, in GUCE n. L 357 del 31 dicembre 1994. Va ricordato che i primi Accordi europei vennero stipulati alla fine del 1991 con Polonia ed Ungheria, mentre nel '94 si aggiunsero quelli con Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania e Bulgaria. Su tale prima fase nei rapporti tra UE e Paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO): MARESCEAU M. (a cura di), *EU Enlargement*, Deventer, 1997; ID., *Les accords européens. Analyse générale*, in RMC, 1993, pp. 507-515; MARESCEAU M. e MONTAGUTI E., *The Relationship between the European Union and Central and Eastern Europe: A Legal Appraisal*, in CMLR, 1995, pp. 1327-1367; TOLEDANO LAREDO A., *L'Union européenne, l'ex Union Soviétique et les Pays de l'Europe centrale et orientale: un aperçu de leurs accords*, in Cah.Dr.Eur., 1994, pp. 507-515. Sugli accordi misti, da ultimo, NICOLIN S., *Modalità di funzionamento e di attuazione degli accordi misti*, in DANIELE L. (a cura di), *Le relazioni esterne dell'Unione europea nel nuovo millennio*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 177-215.

(2) V. Regolamento 622/98 del Consiglio del 16 marzo 1998 che istituisce i Partenariati per l'adesione, in GUCE n. L 85 del 20 marzo 1998. Il testo del Partenariato per l'adesione della Romania è in allegato alla Decisione 98/261/Ce del Consiglio del 30 marzo 1998, relativa ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi ed alle condizioni specificate nel partenariato per l'adesione della Romania, in GUCE n. L 121 del 23 aprile 1998. La Decisione è stata emanata alla stregua dell'art. 2 del Regolamento 622/98, che costituisce normativa-quadro del settore. V. anche oltre, nota 8.

(3) Per prime valutazioni, v. BLECHER M., *Aspetti istituzionali dell'allargamento EU verso est e principali strumenti di assistenza a sostegno dei Paesi candidati*, in MARCO POLO SYSTEM (a cura di), *Il GEIE nella prospettiva di Agenda 2000* (Atti del seminario tenutosi a Venezia presso la Fondazione Querini Stampalia il 28 settembre 2001), pp. 8-15 e ZAGATO L., *Qualche riflessione (e alcuni cattivi pensieri) sul processo di allargamento*, *ivi*, pp. 16-29. V. anche INGLIS K., *The Europe Agreements compared in the Light of the Pre-Accession Re-orientation*, in CMLR, 2000, pp. 1173-1210; JOLY G., *Le processus d'élargissement de l'Union européenne*, in RMC, 2002, pp. 239-246; NICOLAIDES P. et al., *Guide to the Enlargement of the European Union. A Review of the Process, Negotiations, Policy Reforms and Enforcement Capacity*, EIPA (Eur.Inst.of Pub.Adm.), 1999, pp. 1-103.

mente in evidenza in materia di Proprietà intellettuale. Si tratta in primo luogo di previsioni dirette e specifiche, contenute negli artt. 67, 70 e 115. Da questi bisogna dunque prendere le mosse.

Il primo di tali articoli impone (par. 1) alla Romania l'obbligo di elevare i propri standards di protezione della proprietà "intellettuale, industriale e commerciale", per raggiungere, entro un periodo determinato, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità. Il successivo par. 2 pone in capo alla Repubblica di Romania l'obbligo di presentare domanda di adesione alla Convenzione di Monaco ed alle principali Convenzioni multilaterali sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

Con il successivo par. 3 la Romania assume l'obbligo di concedere all'Unione europea la clausola della nazione più favorita (MFN): la presenza di detta clausola in un accordo bilaterale, pur non rara, acquista carattere via via residuale in relazione all'espandersi del sistema GATT/OMC (4). Nella materia in esame peraltro, caratterizzata dall'imporre a livello internazionale sul finire dell'800 di quelle Convenzioni di Unione di Berna e Parigi cui la clausola MFN è affatto sconosciuta, la disposizione fa assumere alla disciplina dei diritti di proprietà intellettuale prevista nell'Accordo europeo un carattere a prima vista bizzarro, di sapore ottocentesco, precedente le Convenzioni di Berna e di Parigi (5). Peraltro, l'accordo tra Unione europea e Romania precede a sua volta, di qualche mese, l'Accordo istitutivo dell'OMC, e quindi quell'Accordo TRIPS che costituisce uno degli Allegati di quest'ultimo (6) e che, all'art. 4, prevede (per la prima volta nella materia in esame) l'applicazione multilaterale della clausola MFN. Tocchiamo con mano, allora, come all'inizio degli anni '90 l'Unione europea, scottata dalla conclusione di alcuni accordi bilaterali discriminatori interscambiati nel campo della proprietà intellettuale tra Stati Uniti e Paesi dell'estremo orien-

(4) "La clausola della nazione più favorita ha avuto origine dagli accordi commerciali bilaterali, in cui garantiva alle due parti l'estensione di ogni miglior trattamento concesso in futuro da una di esse ad uno Stato terzo". L'art. 1 del GATT '47 prevede poi l'estensione a tutte le Parti contraenti dell'accordo multilaterale "di ogni miglior trattamento in futuro concesso da una di esse ad uno Stato terzo". Così VENTURINI G., *L'Organizzazione Mondiale del Commercio e la disciplina degli scambi internazionali di merci*, in VENTURINI G. (a cura di), *L'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Milano, 2000, p. 11. V. anche COMBA A., *Il neo liberismo internazionale*, Milano, 1995, pp. 99-106 e GIULIANO M., *La cooperazione degli Stati ed il commercio internazionale*, Milano, 1972, pp. 56 ss.

(5) V. comunque, per una rivalutazione della bilateralità nel diritto d'autore, MAJOROS F., *La raison d'être actuelle et futures des réglementations bilatérales en matière de droit d'auteur*, in RIDC, 1971, pp. 509-541; ID., *Les arrangements bilatéraux en matière de droit d'auteur*, Paris, 1971, pp. 1-130; ID., *Some Considerations on the Future of International Copyright Arising upon the Paris Act of 1971*, in *Dir. Aut.*, 1971, pp. 291-332. In termini generali (e risolutivi) riporta comunque i rapporti creati dai trattati multilaterali a "quelli che sarebbero creati da un fascio di rapporti bilaterali", FORLATI PICCHIO L., *La sanzione nel diritto internazionale*, Padova, 1974, p. 367. Dondé (p. 369) la conclusione che in tali accordi (e l'esempio vale particolarmente per il GATT), anche l'interesse comune a più contraenti è trattato come somma di interessi individuali. Per una convincente applicazione di tale impostazione agli accordi sulla protezione dei diritti dell'uomo v. PIETROBON A., *Il sinallagma nel diritto internazionale*, Padova, 1999, pp. 255 ss.

(6) I testi dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio e degli Allegati sono in *The Results of the Uruguay Round of the Multilateral Trade Negotiations. The Legal Texts*, Geneva, 1994 ed in GUCE n. L 336 del 23 dicembre 1994.

te a partire dalla metà degli anni '80 (7), abbia inteso cautelarsi, nei suoi rapporti con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO), mediante la clausola in esame.

Il successivo art. 70 dell'Accordo europeo in esame individua le aree in cui deve avvenire l'armonizzazione legislativa di cui al precedente art. 69. In base a quest'ultimo articolo l'integrazione economica della Romania nella Comunità richiede, tra le sue condizioni fondamentali, "the approximation of Romania's existing and future legislation to that of the Community".

Quanto all'art. 115, questo prevede che ciascuna delle due Parti prenda le misure necessarie a garantire che le persone, fisiche e giuridiche, dell'altra Parte contraente godano di accesso senza discriminazioni ai propri organi giurisdizionali ed amministrativi, in particolare per difendere, tra gli altri, i diritti di proprietà, ivi inclusi quelli in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, di cui si ritengano titolari. Trattasi di una previsione che anticipa gli impegni che entrambe le Parti hanno assunto, alla stregua dell'Accordo TRIPS, in quanto membri fondatori dell'OMC.

2. Un problema preliminare è posto dal richiamo, nell'art. 70, della sola proprietà intellettuale, che contrasta con quello alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui agli artt. 67 e 115. Risulterebbe tuttavia difficile ritenere che l'Accordo europeo in esame intenda escludere la materia brevettuale e dei marchi dall'obbligo di armonizzazione, contraddicendo quanto dichiarato poco sopra all'art. 67. È perciò lecito ritenere trattarsi di una disattenzione nella stesura del testo dell'Accordo.

A differenza della previsione di cui all'art. 115, gli artt. 67 e 70 impongono obblighi solo a carico della Romania. Trattasi di obblighi di portata assai rilevante, sotto il profilo vuoi politico vuoi normativo.

Dal primo punto di vista, merita notare che non esiste alcuna previsione di partecipazione della Romania (come pure degli altri Paesi che hanno concluso Accordi Europei) al processo di sviluppo della normativa comunitaria in questa materia; e ciò per l'intero periodo intercorrente fra l'entrata in vigore dell'Accordo e quell'ingresso nell'Unione europea, cui conseguirà la piena partecipazione al processo di formazione della normativa comunitaria (8). Considerando l'estrema dinamicità, in questa fase, della politica

(7) Sul punto v. ZAGATO L., *Sul trattamento dei PVS in materia di diritto d'autore*, in FORLATI L. e ZAGATO L. (a cura di), *Cultura e innovazione nel rapporto fra ordinamenti*, Quaderni di AIDA, 2, Milano, 2000, pp. 50 ss. Ivi per richiami bibliografici.

(8) Quanto ai Partenariati per l'adesione (*supra*, nota 2), va ricordato come, nonostante il nome, si tratti di strumenti unilaterali emanati dall'Unione europea attraverso il Consiglio; a tali strumenti corrisponde l'emanazione da parte dei singoli PECO all'interno del proprio ordinamento giuridico "di un continuum di atti di carattere prevalentemente vincolante onde garantirne in un certo numero di anni e secondo le tappe previste dai Partenariati per l'adesione quell'adeguamento all'acquis communautaire previsto dagli strumenti comunitari come indispensabile premessa all'adesione". Così ZAGATO L., *Qualche riflessione...*, cit., p. 17. Ivi anche per la valutazione del rapporto così instauratosi tra le 2 Parti (Unione europea e Paesi candidati) come accordo per comportamento concludente.

comunitaria nel delicato campo dell'immateriale, l'impegno assunto, sia pure a termine, si rivela allora gravoso, per la Romania come per gli altri Paesi candidati.

Sotto il profilo normativo, l'esigenza di inseguire l'*acquis communautaire* nel suo sviluppo implica, stante la sottolineata dinamicità del settore, il fatto che non sia possibile al legislatore rumeno dare per definitivamente avvenuto alcun adeguamento, dal momento che non solo ogni nuovo atto di portata generale emanato dagli organi della Comunità, ma anche ogni rettifica, adeguamento o modifica di precedenti atti normativi vuole un pronto adeguamento da parte romena, pena il mancato adempimento degli obblighi internazionalmente assunti attraverso l'accordo del 1994 (9). Si tratta certo di inconvenienti (10) cui è possibile in parte ovviare alla luce del programma di assistenza (11) previsto dall'*Accession Partnership*. Si delineano tuttavia intrecci tra obblighi derivanti dal diritto internazionale pattizio in genere e obblighi posti specificamente dall'accettazione dell'*acquis communautaire*.

L'esempio è dato dagli Accordi WCT e WPPT (12), adottati a conclusione della Conferenza diplomatica di Ginevra del dicembre 1996. Nel Romania-National Programme for Accession (13), si prevede la ratifica dei due Trattati (14) e, corrispondentemente, si indica tra gli obiettivi a medio termine l'adattamento dell'ordinamento interno rumeno a tali Accordi. Il legislatore rumeno deve peraltro tenere in debito conto il fatto che l'Unione europea ha deciso di dare attuazione a tali accordi, per la parte di sua competenza (15), tramite le apposite previsioni contenute in una Direttiva del 2001 (16); ciò non solo per motivi simbolici, ma soprattutto perché il Con-

siglio intende garantire all'interno di tutti i Paesi dell'Unione, in sede di recepimento dei Trattati, quel plus di protezione che non è stato possibile strappare, a causa dell'opposizione dei Paesi in via di sviluppo, in sede di Accordo internazionale (17). Trattasi di una operazione assolutamente lecita nella logica delle Convenzioni amministrative dall'OMPI, che tendono a stabilire livelli minimi obbligatori di tutela, comunque superabili da parte dei singoli ordinamenti nazionali, a condizione ben s'intende che questi ultimi garantiscano il trattamento nazionale ai titolari di diritti stranieri.

Ne consegue per un verso che l'adeguamento degli ordinamenti dei Paesi membri dell'Unione europea agli obblighi posti dai Trattati WCT e WPPT avverrà in una forma non del tutto corrispondente (in qualche punto anzi decisamente non corrispondente) al testo di detti Trattati (18); per l'altro verso, anche una puntuale e precisa trasposizione da parte romena delle previsioni dei Trattati in esame non esimerebbe le autorità legislative di tale Paese dal dover in breve volgere di tempo intervenire per modificare la normativa nazionale di attuazione dei Trattati WCT e WPPT, in base agli obblighi assunti alla stregua di un diverso accordo internazionale, e cioè l'Accordo europeo, per richiamo al diritto comunitario. Sarebbe quindi conveniente che il legislatore rumeno, accettando fino in fondo le implicazioni del legame liberamente assunto, coordinasse il più possibile, nei tempi e nei contenuti, le operazioni di adattamento del proprio ordinamento ai Trattati WCT e WPPT con quelle di adattamento alla Direttiva 2001/29. L'auspicio si estende a qualsiasi altro accordo internazionale multilaterale nel campo della proprietà intellettuale.

3. Quanto all'assolvimento concreto, da parte della Romania, degli obblighi assunti ex art. 70 dell'Accordo europeo dell'11 febbraio 1994, una riflessione è suggerita, in materia di diritto d'autore e diritti connessi, dalla Legge n. 8 del 14 marzo 1996 (19). Tale legge non è stata fino a questo momento modificata (20), e contiene l'adeguamento dell'ordinamento rumeno al primo gruppo di Direttive comunitarie emanate tra il 1991 ed il

(9) Per una panoramica sulla tutela della proprietà intellettuale nei paesi dell'Europa centrale ed orientale nel corso degli anni '90 v. DIETZ A., *Intellectual property and Desocialization in Eastern Europe*, in *IIC*, 1995, pp. 851-862. Per una valutazione sulla situazione attuale cfr. ID., *Introduction* (pp. 877-881) al numero speciale della *IIC* (agosto 2001) dedicato a *The Enforcement of Industrial Property Rights in Eastern Europe* (pp. 875-1002). Ivi in particolare STRENC A.C. e MORARU C., *The Enforcement of Industrial Property Rights in Romania*, pp. 975-984.

(10) Per un significativo esempio in materia di normativa *antitrust* v. oltre, par. 3.

(11) V. BLECHER M., *op.cit.*, *passim*; cfr. Anche RAFFI V., *The Regional Industrial Property Programme (RIPP)*, in *IIC*, 2001, pp. 881-884.

(12) Rispettivamente *World Intellectual Property Organization: Copyright Treaty* (Adopted in Geneva, December 20, 1996) e *World Intellectual Property Organization: Performances and Phonograms Treaty* (Adopted in Geneva, December 20, 1996). I testi sono in *EIPR*, 1997, pp. 171 ss.

(13) Vol. I (maggio 2000), pp. 100 e, rispettivamente, 102.

(14) Gli strumenti di ratifica dei due Trattati sono in effetti stati depositati presso l'OMPI nel febbraio 2001: v. Commission of European Communities, *2001 Regular Report on Romania's Progress Towards Accession*, Bruxelles, 13 novembre 2001, p. 49. Il Report è consultabile al sito www.europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/ro_eu.pdf.

(15) Va ricordato che nel corso dei lavori della Conferenza OMPI svoltasi a Ginevra alla fine del '96 (e conclusasi con l'approvazione dei due accordi di cui *supra*, nota 11), la Commissione non ha solo partecipato alla negoziazione ed al voto per le materie di stretta competenza comunitaria; essa ha anche usato il diritto di voto (pari ai 15 voti spettanti agli Stati membri) in tutte le materie di competenza degli Stati membri in cui questi avevano raggiunto una posizione comune; si è trattato di una precisa operata dagli stessi Stati membri in "spirito di stretta solidarietà comunitaria".

(16) Direttiva 2001/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società

dell'informazione, in *GUCE* n. L 167 del 22 giugno 2001.

(17) V. ZAGATO L., *Sul trattamento...*, cit., pp. 191-194. Sulla Direttiva 2001/29, il cui iter è stato accompagnato da feroci polemiche fin dalla prima proposta della Commissione del 1997: FOGLIA A., *La proprietà intellettuale*, in *Tratt. Bessone*, XXVI, *Il Diritto privato dell'Unione europea*, t. 2, 2000, pp. 1065-1092; HUGENHOLTZ B., *Why the Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid*, in *EIPR*, 2000, pp. 499-505; WINLER M., *Brevi note intorno alla Direttiva 2001/29/Ce sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*, in *Dir. Comm. Int.*, 2001, pp. 705-713.

(18) La delega al governo italiano di emanare un decreto legislativo per assicurare "organica attuazione della Direttiva" entro i termini previsti dall'art. 1 della Legge comunitaria 2001, è contenuta all'art. 30 della legge 1 marzo 2002 n. 39 (in *Gazz. Uff.* n. 72 del 26 marzo 2002, Suppl. Ord.). Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001.

(19) Legge n. 8 del 14 marzo 1996, *Law on Copyright and Neighbouring Rights*, pubblicata sul Monitorul Oficial (Gazzetta Ufficiale della Romania), parte I, n. 60 del 26 marzo 1996.

(20) Il riferimento temporale è al *2001 Regular Report*.. (*supra*, nota 13).

1993 (21), oltre ad un parziale adeguamento alla Direttiva sulla protezione delle banche dati (22).

Per l'esattezza, seguendo il Romania-National Programme for Accession (23), tali Direttive troverebbero completa attuazione nella Legge n. 8 con l'eccezione del diritto sui generis per le banche-dati e del diritto spettante al produttore della prima fissazione di una pellicola (cinematografica o audiovisiva). Nel primo caso la normativa comunitaria crea un nuovo diritto, nel secondo un nuovo titolare di diritto connesso; comprensibile quindi che il legislatore rumeno, nel darsi uno strumento quale la legge sul copyright, abbia preferito concentrare intanto l'attenzione sulla creazione di uno strumento efficace, prima di pensare ad inserirvi novità assolute di derivazione comunitaria.

L'opinione contenuta nel documento Romania-National Programme for Accession, secondo la quale, con le due eccezioni appena descritte, le cinque Direttive sono state completamente trasposte nell'ordinamento rumeno, merita, prima facie, di essere condivisa. Non giocano contro tale valutazione né l'ampio spazio concesso dalla legge in esame, a differenza di quelle vigenti in taluni Paesi membri dell'UE, al regime delle eccezioni e del prestito, né la soluzione data ai problemi del diritto di seguito, o della copia privata. Si tratta infatti di previsioni affatto legittime, in quanto esulano dall'obbligo di armonizzazione: o perché relative a materie per le quali l'armonizzazione, quando c'è, si limita ad una soglia minima, lasciando poi liberi gli Stati membri di fare a modo loro (prestito, eccezioni), o perché relative a campi al momento estranei ad obblighi di armonizzazione (copia privata). Un intervento correttivo sarà piuttosto necessario da parte del legislatore rumeno in relazione a quanto previsto dalla legge nazionale rumena a proposito del diritto di seguito; ciò in virtù dell'emanazione ad opera delle autorità comunitarie della Direttiva 2001/84 (24). Non sembra trattarsi comunque di modificazioni tali da causare uno stravolgimento della Legge n. 8 del 1996.

Piuttosto è proprio il Romania-National Programme for Accession, va pur detto, a creare una certa confusione nel lettore, con continue e inop-

(21) Trattasi delle seguenti 4 Direttive: Direttiva del Consiglio 91/250 del 14 maggio 1991 relativa alla tutela giuridica di programmi per elaboratore (in GUCE n. L 122 del 17 maggio 1991); Direttiva del Consiglio 92/100 del 19 novembre 1992 concernente il diritto di noleggio, al prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore (in GUCE n. L 346 del 19 novembre 1992); Direttiva 93/83 del 27 settembre 1993 per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore, e di diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (in GUCE n. L 248 del 6 ottobre 1993); Direttiva del Consiglio 93/98 del 23 ottobre 1993, concernente la durata di protezione del diritto d'autore (in GUCE n. L 293 del 24 novembre 1993).

(22) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9 dell'11 marzo 1996 sulla tutela giuridica delle banche dati (in GUCE n. L 77 del 27 marzo 1996).

(23) *Supra*, nota 12.

(24) Direttiva 2001/84/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa al diritto d'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (in GUCE n. L 272 del 13 ottobre 2001).

portune sovrapposizioni tra obiettivi a breve ed obiettivi a medio termine in materia di proprietà intellettuale: considerando il formalismo delle autorità amministrative di Bruxelles, non sarebbe stata fuori luogo una maggior precisione.

Non rientra negli scopi del presente lavoro un organico approfondimento dell'adattamento all'*acquis communautaire* da parte del legislatore rumeno nei singoli campi della proprietà intellettuale. Basterà accennare allora al fatto che l'attenzione di detto legislatore si è soprattutto concentrata, negli ultimi anni, sull'armonizzazione in materia di diritto dei marchi (25) e di tutela dei dati personali (26), piuttosto che del brevetto. Tale scelta può forse suscitare perplessità, ma risulta spiegabile: per un lato va considerato come la pressione da parte del contraente forte (l'Unione europea) si sia esercitata con particolare forza lungo gli anni '90 per ottenere in via preliminare l'armonizzazione delle legislazioni PECO nel campo dei marchi, accompagnata dalla messa in opera di una efficace strumentazione amministrativa anticontraffazione; per l'altro lato va ricordato che la legge rumena sui brevetti è del 1991 (27), e precede quindi i più significativi interventi comunitari di armonizzazione nella materia (28). Soprattutto, l'attenzione primaria delle autorità rumene si è concentrata negli ultimi anni sugli sforzi necessari per entrare a far parte della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, giusto l'impegno assunto con l'art. 67 par. 2 dell'Accordo europeo del '93. Essendo tale ingresso stabilito per l'estate 2002 (29), un più deciso impegno verso l'armonizzazione della legislazione brevettuale rumena con le normative comunitarie appare probabile per l'immediato futuro. Singolare, in questo contesto, risulta invece la totale assenza di riferimenti, nei documenti ufficiali di parte rumena come comunitaria, alla necessaria trasposizione, nell'ordinamento interno della Repubblica rumena, della Direttiva del Consiglio 54/87 sulla tutela giuridica delle topografie a semiconduttore (30).

(25) In particolare con l'adattamento alla Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni: Direttiva del Consiglio 89/104/Cee del 21 dicembre 1988. Prima Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali sui marchi d'impresa (in GUCE n. L 40 dell'11 febbraio 1989).

(26) Una legge in materia, recante adattamento alla Direttiva 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché sulla libera circolazione di tali dati (in GUCE n. L 281 del 23 novembre 1995), è stata approvata dal Parlamento rumeno nell'estate del 2001: v. 2001 *Regular Report...*, cit., p. 49.

(27) Legge n. 64 dell'11 ottobre 1991 sulle lettere di brevetto, in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 21 ottobre 1991.

(28) Si tratta in particolare dei seguenti strumenti: Direttiva del P.E. e del Consiglio 98/44/CE del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (in GUCE n. L 213 del 30 luglio 1998); Regolamento del Consiglio 2100/94 del 27 luglio 1994 concernente la normativa comunitaria per ritrovati vegetali (in GUCE n. L 227 del 1 settembre 1994); Regolamento del Consiglio 1768/92 del 18 giugno 1992 concernente la creazione di un certificato complementare di protezione per i brevetti di farmaci di utilizzazione umana o veterinaria (in GUCE n. L 182 del 2 luglio 1992).

(29) V. 2001 *Regular Report...*, cit., p. 51.

(30) Direttiva del Consiglio 54/87/Cee del 16 dicembre 1986 concernente la tutela giuridica delle topografie a semiconduttore (in GUCE n. L 24 del 27 gennaio 1987).

È piuttosto la situazione determinatasi in materia di adeguamento alla normativa antitrust a venire in evidenza come esempio del delineato carattere asimmetrico della partecipazione rumena, e di ogni altro PECO, al processo di normazione comunitaria (31). Per quanto in generale i risultati ottenuti dal Paese in tale campo siano valutati positivamente (32) dalla Comunità, proprio le recenti modificazioni intervenute nell'approccio delle autorità amministrative di Bruxelles riguardo alle intese orizzontali (33) e verticali (34) hanno per più aspetti "spiazzato" l'impianto di lavoro costruito in questi anni in Romania, rendendo di colpo obsoleta la normativa nel frattempo adottata ed applicata, ed imponendo alle autorità legislative ed al Competition Council un drastico adeguamento (35).

4. Richiami indiretti ai diritti di proprietà intellettuale sono contenuti anche nei vari Capi del Titolo VI dell'Accordo europeo del 1993, dedicato alla cooperazione economica: così in materia di cooperazione industriale ed agro-industriale, della ricerca e sviluppo, o per quanto riguarda le piccole e medie imprese, o in quell'articolo 64 che riproduce, grosso modo, le previsioni di cui all'art. 81 (ex art. 85) del Trattato Ce.

L'attenzione va peraltro spostata sulle previsioni dell'Accordo relative alla libera circolazione delle merci. Mentre l'art. 26 par. 2 riproduce il contenuto dell'art. 28 (già art. 30) del Trattato, è l'art. 36 a riprodurre integralmente il testo dell'art. 30 (già 36) del Trattato stesso. L'unica apprezzabile differenza sta anzi nella maggior completezza del testo, dal momento che tra le cause che giustificano restrizioni alla libera circolazione delle merci rientra la protezione della "proprietà intellettuale, industriale o commerciale", laddove il corrispondente testo del Trattato accenna alle sole proprietà industriale e commerciale, e sia toccato alla giurisprudenza della Corte di Giustizia interpretare tale disposizione nel senso di includervi anche le opere dell'ingegno (36).

Il previsto regime di circolazione delle merci, tra le due Parti contraenti dell'Accordo europeo, è dunque strettamente modellato sul regime in vigore

(31) V. *supra*, par. 2.

(32) V. 2001 *Regular Report*, cit., p. 51.

(33) V. Comunicazione dal titolo Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del Trattato CE alla cooperazione orizzontale in GUCE n. C 118 del 27 aprile 2000; v. poi Regolamento della Commissione 2659/2000 del 29 Novembre 2000 relativo all'applicazione dell'art. 81 par. 3 del Trattato a categorie di accordi di ricerca e sviluppo (in GUCE n. L 304 del 5 dicembre 2000) e Regolamento della Commissione 2658/2000 del 29 Novembre 2000 relativo all'applicazione dell'art. 81 par. 3 del Trattato a categorie di accordi di specializzazione (in GUCE n. L 304 del 5 dicembre 2000).

(34) Regolamento della Commissione 2790/1999 del 22 dicembre 1999 relativo all'applicazione dell'art. 81 paragrafo 3 del trattato Ce a categorie di accordi verticali e di pratiche concordate (in GUCE n. L 336 del 29 dicembre 1999).

(35) Il Competition Council è l'autorità amministrativa, disciplinata dal Capitolo 4 del Competition Act del 21 aprile 1996 (artt. 17 ss.), cui spetta, *inter alia*, l'emanazione dei Regolamenti d'esenzione per categoria previsti dall'art. 5 par. 3.

(36) Nelle sentenze *Deutsche Grammophone* (CGCE 8 giugno 1971, 78/70, *Deutsche Grammophone/Metro*, in *Racc.*, 487 ss.) e *Coditel* (CGCE 18 marzo 1980, 62/79, *Coditel/Cine Vog*, in *Racc.*, 881 ss.).

all'interno dell'Unione europea. Le norme di un accordo internazionale contratto dall'Unione, quando anche materialmente identiche nel contenuto a norme del Trattato, non creano peraltro un meccanico obbligo di interpretazione analogica rispetto a quella conferita alle norme interne. E ciò anche ove si tratti di un Accordo che crea vincoli particolarmente intensi e forieri di ulteriori sviluppi quali un Accordo di associazione. Su ciò la Corte è stata esplicita sia nella sentenza *Polydor* (37) sia nel Parere 1/91 del 14 dicembre 1991 (38). In tale occasione, in riferimento all'Accordo che istituiva lo spazio economico europeo (SEE), i giudici affermavano che tale Accordo "crea, in sostanza, solo diritti ed obblighi fra le Parti contraenti", e che l'identità di contenuto o anche del tenore letterale delle disposizioni contenute nel Trattato Ce per un lato, e nell'Accordo SEE per l'altro lato, non bastavano a garantire "l'omogeneità delle regole giuridiche nell'insieme dello Spazio economico europeo".

È quanto dire allora che uno dei principi elaborati dalle istituzioni comunitarie per conciliare obiettivi di pari rango quali la libera circolazione delle merci ed il diritto di proprietà, il principio dell'esaurimento comunitario cioè (39), risulta, per definizione, inapplicabile all'Accordo europeo (40). Le sentenze *Emi Records* (41) e, soprattutto, *Polydor*, spiegano infatti che il titolare del diritto può opporsi all'importazione del prodotto dal Paese terzo in cui è in circolazione con il suo consenso, anche se tale Paese è legato alla Comunità da un accordo di associazione (42).

L'inapplicabilità del principio dell'esaurimento comunitario in materia di circolazione dei diritti di proprietà intellettuale tra Unione europea e Romania comporta conseguenze meritevoli di attenta valutazione. Ciò tanto più che tali conseguenze, con ogni probabilità, si protrarranno per taluni aspetti fino a dopo l'accesso della Romania all'Unione europea. Nella sentenza *Generics e Harris* (43) la Corte ha stabilito che gli articoli 47 e 209 dell'Atto di Adesione di Spagna e Portogallo, ponendo deroghe in materia di brevetti chimici e farmaceutici a quel divieto di restrizioni quantitative o equivalenti negli scambi tra Paesi aderenti e Paesi a quel momento già

(37) CGCE 9 febbraio 1982, 270/80, in *Racc.*, 329 ss., punti 15 e 16.

(38) Parere sul progetto di accordo sullo Spazio economico europeo, in *Racc.*, 6079 ss., punto 22.

(39) Per un approfondimento, incentrato sull'esaurimento comunitario del diritto di marchio, del resto il più trattato da giurisprudenza e dottrina, oltre che oggetto di particolare evoluzione normativa comunitaria, v. MANFRINI R., *L'esaurimento del marchio nella giurisprudenza comunitaria*, in FORLATI L. e ZAGATO L., *Cultura e innovazione...*, cit., pp. 169-191.

(40) Cfr. GOVAERE I., *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights in the Europe Agreements: Stimulus or Limitation to Parallel Imports?*, in MARESCEAU M. (a cura di), *EU Enlargement*, Deventer, 1997, pp. 179-192.

(41) CGCE 15 giugno 1976, 51/75, in *Racc.*, 811 ss., punto 11.

(42) V. *supra*, nota 34 (nella fattispecie si trattava dell'Accordo di associazione con il Portogallo).

(43) CGCE 27 ottobre 1992, C-191/90, *Generics e Harris/SKF*, in *Racc.*, 5335 ss., punti 35 ss. Su tale sentenza ZAGATO L., *Incidenza della protezione brevettuale sulla circolazione delle merci*, in *NLCC*, 1994, pp. 1176-1178.

membri della Comunità sancito dagli articoli 42 e 202 dello stesso Atto, andava interpretato nel senso che il licenziante inglese poteva legittimamente opporsi all'importazione da Spagna e Portogallo di prodotti farmaceutici da parte del suo licenziatario.

A riprova di quanto affermato, sarebbe forse sufficiente constatare come molte Direttive europee contengano previsioni sull'esaurimento comunitario e come la legge romena sul diritto d'autore, nel trasporre nell'ordinamento interno in ossequio agli obblighi assunti con l'Accordo europeo, non faccia spazio a dette previsioni. Giova comunque ricordare come il principio dell'esaurimento comunitario dei diritti di proprietà intellettuale, al di là del suo inserimento o meno in singoli atti normativi, abbia portata generale.

Le autorità politiche ed amministrative romene, come d'altro canto i privati che operano nel settore, debbono quindi svolgere le loro valutazioni, per la parte che rispettivamente loro compete, sulla scorta di una esatta cognizione dell'asimmetria strutturale dei rapporti instaurati dall'Accordo europeo. Ove ben analizzata e compresa, tale asimmetria può addirittura presentare valenze positive: in materia brevettuale, in particolare, la certezza – da parte dei titolari di tecnologia cittadini o residenti nell'Unione europea (o, nel caso di persone giuridiche, aventi ivi la propria sede) – che licenze concesse a produttori romeni non esauriscono il diritto per il territorio comunitario potrebbe addirittura svolgere una funzione incentivante per gli investimenti in quel Paese. Qualcosa di simile, e con risultati lusinghieri, è già avvenuto proprio nel caso di Spagna e (in parte) Portogallo.

Per le autorità legislative e politiche romene sarà dunque importante, nel settore dei diritti di proprietà intellettuale, condurre una politica a tutto campo finalizzata all'ingresso nell'Unione. Per i giudici, piuttosto, si pongono compiti di particolare difficoltà, chiamati come sono ad assicurare giustizia ai privati sulla base di un diritto di provenienza esterna per diversi e cruciali aspetti. In altre parole, "il giudice nazionale di ciascun Paese candidato è lasciato completamente solo nell'interpretare un sistema normativo e giurisprudenziale che gli è complessivamente estraneo, con tutta la mancanza di certezze che ne deriva" (44). Sarà richiesto uno sforzo, non solo interpretativo, di ampia portata.

(44) ZAGATO L., *Qualche riflessione...*, cit., p. 27.